

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 GEN. 2001

=====

ADDI' 24 GEN. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO-DIONISI-SAPONARO

DELIBERAZIONE N° 86

OGGETTO: Approvazione della Convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi dell'art.8. comma 1. del D.Lgs.81/2000.



120

**OGGETTO:** Approvazione della Convenzione Regione Lazio e Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.Lgs.81/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla \_\_\_\_\_ Scuola, Formazione e Lavoro;

VISTA la L.R. n. 6/99, art.19;

VISTO il D.Lgs.1 dicembre 1997, n.468;

VISTO il D.Lgs.23 dicembre 1997,n.469 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ( LSU ) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTO che l'art.8, comma 1, del D.Lgs.81/2000 prevede che le risorse del Fondo nazionale per l'Occupazione destinate alle attività di lavori socialmente utili siano ripartite tra le Regioni previa la sottoscrizione di apposite Convenzioni da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e che dette risorse possono essere impiegate per lo svolgimento di misure di politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

PRESO ATTO della Convenzione sottoscritta il 23/03/2000 fra Ministero del Lavoro e Regione Lazio, ai sensi dell'art.45, comma 6, della legge n.144/99 ai fini della ripartizione delle risorse residue, salvo conguaglio, per l'anno 1999, a valere sul Fondo per l'Occupazione di cui all'art.1, comma 7, del D.L. 148/93, convertito, con modificazioni, dalla legge n.236/93, con la quale sono state definite le misure di stabilizzazione occupazionale dei soggetti utilizzati in progetti di LSU per l'anno 1999 e che a tal fine sono state messe a disposizione della Regione Lire 9.600.000.000 per azioni di politiche attive del lavoro;

VISTO l'art.2, comma 2, del D.L. n.346 del 24/11/00 che - fermo restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'art.8, comma 1, del citato Decreto Legislativo n.81/2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'art.45, comma 6, legge 144/99 e del differenziale delle risorse tra l'ammontare di pertinenza delle Regioni, per l'anno 2000, e le somme erogate alla data del 31 dicembre 2000 per assegni di utilizzo e per gli assegni familiari, salvo conguaglio; ai soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente-utili, di cui all'art.2, comma 1, del D. Lgs.81/2000 - autorizza il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale a stipulare, entro il 31 dicembre 2000, convenzioni con le Regioni interessate da situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 aprile 2001, di esaurire il bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

VISTO che, ai sensi dell'art.2, comma 3, del citato D.L. n.346/2000 è trasferita alle Regioni, a seguito dell'attivazione della Convenzione di cui al punto precedente, la responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie utilizzabili per le misure di stabilizzazione occupazionale previste anche dal citato D.Lgs.81/2000;

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.2, comma 2, lettera a), del più volte citato D.L. n.346/2000 la Regione Lazio, con l'approvazione della Convenzione che si allega alla presente deliberazione, divenendone parte integrante, si impegna a realizzare programmi di stabilizzazione per tutti i soggetti utilizzati nei progetti di Lavori Socialmente Utili del Lazio, avviando a stabilizzazione, per l'anno 2001, una quota non inferiore al 30% del numero totale dei soggetti di pertinenza del bacino regionale, con possibilità di rinnovo annuale della Convenzione, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato art.2, comma 1;

VISTO l'art.78 della legge finanziaria dello Stato che, in caso di pubblicazione, conferma per il 2001 la possibilità di stipulare Convenzioni tra Ministero del Lavoro e Regioni ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.Lgs.81/2000;

PRESO ATTO che per l'anno 2000 residuano dal Fondo per l'Occupazione, di pertinenza della Regione Lazio, al netto degli assegni di utilizzo e degli assegni familiari pagati nell'anno medesimo, salvo conguaglio, risorse pari a Lire 21.991.609.862;

PRESO ATTO che alla Regione Lazio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.2, comma, 2, lettere b) e c), del D.L. n.346 del 24 novembre 2000, sono state attribuite, per l'anno 2001, risorse pari a Lire 47.383.763.253;

PRESO ATTO che alla Regione Lazio per l'anno 2001, sono pertanto attribuite, a valere sul Fondo per l'Occupazione, risorse complessive pari a Lire 69.375.373.115 composte, sulla base delle sopra citate attribuzioni, dal differenziale delle risorse non impegnate per assegni e sussidi nell'anno 2000 e da risorse aggiuntive a sostegno delle situazioni di straordinarietà, da destinare alla stabilizzazione dei soggetti di cui all'art.2, comma 1, D. Lgs.81/2000, di pertinenza del bacino regionale, e che, ai fini dell'erogazione degli assegni di utilizzo e degli assegni familiari per prestazioni in attività socialmente utili dei soggetti non stabilizzati nell'anno 2001, la Regione Lazio provvederà ad adottare apposita procedura d'intesa con l'INPS e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

PRESO ATTO che per la Regione Lazio nell'anno 2001, a valere sul Fondo per l'Occupazione, previste dalla Legge Finanziaria statale per l'anno 2001, sono state assegnate Lire 17.169.822.600, per la copertura degli assegni di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e degli assegni familiari, nella misura del 100%, per i soggetti che hanno maturato il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000; risorse che saranno trasferite alla Regione con apposito Atto Direttoriale della Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

TENUTI PRESENTI i monitoraggi realizzati dall'Agenzia Lazio Lavoro e dalla società ITALIA LAVORO s.p.a. relativi alle stabilizzazioni occupazionali già realizzate, alle potenzialità occupazionali che potranno realizzarsi, alle professionalità possedute dai soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili attivati nel Lazio;

RAVVISATA la necessità di sostenere un urgente processo di stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili nel Lazio che risulterebbero essere 6.640 circa sulla base dei dati forniti dal Ministero del Lavoro, dedotti circa 1.500 ultra cinquantenni che resterebbero a carico del Ministero stesso, fino a tutto il 31 dicembre 2001, ed i Lavoratori Socialmente Utili di cui ai progetti interregionali dei Ministeri;

VISTA la L. 15.05.97 n. 127, art.17, commi 31 e 32.

All'unanimità


### DELIBERA

- A) Di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lazio e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il sostegno agli Enti Gestori di progetti di Lavori Socialmente Utili, per lo svolgimento di misure di politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;
- B) Di incaricare l'Assessore \_\_\_\_\_ alla Scuola, Formazione e Lavoro di stipulare la allegata Convenzione, di cui al Punto A), che è parte integrante della presente Deliberazione;

Il presente provvedimento non è sottoposto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, art.17, comma 32.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



24 GEN. 2001

ALLEG. and ... 86.  
DEL 24 GEN. 2001

Prot. n.  
Del ....2.4 GEN. 2001

## CONVENZIONE

fra

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE e  
REGIONE LAZIO

ai sensi dell'art.8, comma 1, del D. Lgs.n.81 del 28/2/2000 e dell'art.2, del D.L.  
n.346 del 24 novembre 2000.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, rappresentato dal  
Sottosegretario di Stato delegato dott. Raffaele Morese e dal Direttore Generale  
della Direzione Generale per l'Impiego Dr.ssa Daniela Carlà, E  
La Regione Lazio rappresentata dal Vice Presidente della Giunta Regionale e  
Assessore al lavoro delegato Dr. Giorgio Simeoni



VISTO il Decreto legislativo 28.2.2000, n. 81 concernente: "Integrazione e  
modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega  
conferita dall'articolo 45, comma 2, della Legge 17 maggio 1999, n. 144";

CONSIDERATO che il comma 1 dell'articolo 8 di detto Decreto legislativo  
definisce le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'Occupazione  
tra le singole regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno  
2000;

VISTO l'art.2, comma 2, del D.L. n.346 del 24/11/00 che – fermo restando la  
possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato  
Decreto Legislativo n.81/2000, tenendo conto dei conguagli derivanti  
dall'applicazione dell'art.45, comma 6, legge 144/99 e del differenziale delle  
risorse tra l'ammontare di pertinenza delle regioni, per l'anno 2000, e le somme  
erogate alla data del 31 dicembre 2000 per assegni e A.N.F., salvo conguaglio,  
ai soggetti di cui all'art.2, comma 1, del D. Lgs.81/2000 – autorizza il Ministero  
del Lavoro e della Previdenza sociale a stipulare, entro il 31 dicembre 2000,  
convenzioni con le regioni interessate da situazioni straordinarie che non



consentono, entro il 30 aprile 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'art.2, comma 1 del D. Lgs.81/2000;

VISTO che, ai sensi dell'art.2, comma 3, del citato Decreto legge è trasferita alle regioni, a seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, la responsabilità di destinazione delle risorse finanziarie e rese applicabili, fino al 31 dicembre 2001, le misure previste dal citato decreto legislativo 81/2000;


CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.2, comma 2, lettera a), del citato Decreto legge la Regione Lazio si impegna, con la presente convenzione, a realizzare programmi di stabilizzazione per tutti i soggetti di cui all'art.2, comma 1, del D. Lgs.81/2000, avviando a stabilizzazione, per l'anno 2001, una quota non inferiore al 30% del numero totale dei soggetti di pertinenza del bacino regionale, con possibilità di rinnovo annuale della convenzione, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato art.2, comma 1;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.2, comma 2, lettera b), del citato Decreto legge, la presente convenzione prevede le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, la copertura dell'erogazione della quota di cui all'art.4, comma 2, del Decreto Legislativo 81/2000, pari al 50% dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'A.N.F., nonché un ulteriore stanziamento di risorse di entità non inferiore al precedente, finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazioni di straordinarietà;

VISTO l'art.45, comma 6, della legge n.144 del 17 maggio 1999 che prevede la destinazione delle risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego;

VISTA la Convenzione Prot. n.805 sottoscritta il 08/03/2000 fra Ministero del Lavoro e Regione Lazio, ai sensi dell'art.45, comma 6, della legge n.144/99 ai fini della ripartizione delle risorse residue, salvo conguaglio, per l'anno 1999, a valere sul Fondo per l'Occupazione di cui all'art.1, comma 7, del D.L. 148/93, convertito, con modificazioni, dalla legge n.236/93;

PRESO ATTO che non residuano a favore della Regione Lazio risorse del Fondo per l'Occupazione, conservate per l'anno 1999, in conto conguaglio di quelle trasferite tramite Convenzione Prot. n. 805 stipulata il 08/03/2000;



PRESO ATTO che per l'anno 2000 residuano risorse del Fondo per l'Occupazione, di pertinenza della Regione Lazio, al netto degli assegni e A.N.F. pagati nell'anno medesimo, salvo conguaglio, pari a Lire 21.991.609.862 (ventunomiliardi novecentonovantunomilioni seicentonovemila ottocentosessantadue);

PRESO ATTO che alla Regione Lazio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art.2, comma, 2, lettere b) e c), del D.L. n. 346 del 24 novembre 2000, sono attribuite, per l'anno 2001, risorse pari a Lire 47.383.763.253 (quarantasettemiliardi trecentottantatremilioni settecentosessantatremila duecentocinquantatre);

PRESO ATTO che alla Regione Lazio per l'anno 2001, sono pertanto attribuite, a valere sul Fondo per l'Occupazione, risorse complessive pari a Lire 69.375.373.115 (sessantanovemiliardi trecentosettantacinquemilioni trecentosettantatremila centoquindici), composte, sulla base delle sopra citate attribuzioni, dal differenziale delle risorse non impegnate per assegni e sussidi nell'anno 2000 e da risorse aggiuntive a sostegno delle situazioni di straordinarietà, da destinare alla stabilizzazione dei soggetti di cui all'art.2, comma 1, D. Lgs.81/2000, di pertinenza del bacino regionale, e che, ai fini dell'erogazione degli assegni e A.N.F. per prestazioni in attività socialmente utili dei soggetti non stabilizzati nell'anno 2001, la Regione Lazio provvederà ad adottare apposita procedura d'intesa con l'INPS e il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

PRESO ATTO che le risorse per l'anno 2001, a valere sul Fondo per l'Occupazione, previste dalla Legge finanziaria n.388/2000, di pertinenza della Regione Lazio pari a Lire 17.169.822.600 (diciassettemiliardi centosessantanovemilioni ottocentoventiduemila seicento), per la copertura degli assegni per prestazioni in attività socialmente utili e degli assegni A.N.F., nella misura del 100%, per i soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, saranno trasferite alla Regione con apposito Atto Direttoriale della Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

TENUTO CONTO del conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, come previsto dal Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

PRESO ATTO che gli incentivi, a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n.81/2000, per la stabilizzazione dei soggetti beneficiari della disciplina saranno erogati dall'INPS;



PESSO ATTO, infine, che la definizione della presente Convenzione ha avuto il coinvolgimento, nelle sedi istituzionali di Province, Comuni e Comunità montane e che la Regione Lazio si impegna a recepire integralmente le disposizioni di cui al presente Atto Convenzionale mediante apposito Atto deliberativo della Giunta regionale da adottare in data precedente a quella di trasferimento delle risorse;


## CONVENGONO

### Art. 1 (Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### Art. 2 (Obiettivi)

Le risorse del Fondo per l'Occupazione da trasferire alla Regione Lazio, di cui alle premesse, saranno destinate, nel rispetto delle disposizioni previste nel D.Lgs n. 81/2000 e nel D.L. n.346 del 24 novembre 2000, alla stabilizzazione occupazionale, sulla base dei programmi definitivi di stabilizzazione da attuare negli anni 2001-2003, per tutti i soggetti, di pertinenza el bacino regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato Decreto, impegnandosi ad avviare a stabilizzazione, entro il 31 dicembre 2001, numero 1900 soggetti sulla base di n.6.646 di pertinenza del bacino regionale, attraverso l'utilizzo delle misure e interventi diretti alla fuoriuscita incentivata previsti dalla legge ed alla realizzazione di misure di politica attiva del lavoro; tali risorse possono essere utilizzate per assicurare la copertura della quota del 50% dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e del 100% dell'assegno A.N.F. per tutti i soggetti, di cui all'art.2, comma 1, del D. Lgs. 81/2000, non stabilizzati nel corso dell'anno 2001;



#### Art. 3

### **(Ottimizzazione dei flussi finanziari per la realizzazione di opere infrastrutturali e servizi nel territorio regionale)**

La Regione Lazio, recependo le disposizioni di cui all'art.3, comma 2, del D. Lgs.81/2000 può utilizzare i trasferimenti di risorse finanziarie statali e comunitarie per ottimizzare le ricadute sulla politica di ricollocazione dei soggetti di cui all'art.2 del citato decreto.

#### Art.4

### **Azioni di stabilizzazione occupazionale, misure di incentivazione e di politica attiva dell'impiego**

Al fine di stabilizzare l'occupazione e di conseguire la fuoriuscita dei soggetti di cui all'art.2, comma 1, del D. Lgs.81/2000, di pertinenza del bacino regionale, verranno realizzate misure di incentivazione e di politica attiva per l'impiego, dirette a:

1. esternalizzare opere e servizi dalle P.A., dagli Enti locali e dagli altri soggetti di cui all'art.1, comma 1, del D. Lgs.81/2000, nei settori dell'ambiente, del territorio e della natura, nonché dei servizi scolastici, dei servizi alla persona, dei servizi tecnici integrati dell'amministrazione pubblica, della sicurezza degli edifici pubblici e privati e di lavoro, dei trasporti e della logistica connessa e delle commesse per infrastrutture e servizi pubblici.

Dette esternalizzazioni possono avvenire attraverso l'affidamento diretto a terzi, in deroga alle procedure di evidenza pubblica, ovvero favorendo la creazione di iniziative imprenditoriali quali, Società miste, Società cooperative, Consorzi, ai sensi del comma 1, articolo 6 del D.Lgs. n.81/2000, con la finalità dell'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto.

A tale fine, la Regione Lazio può destinare quota parte delle risorse trasferite alla costituzione di un Fondo per la copertura degli interessi ed oneri su mutui contratti dagli Enti locali per l'affidamento di opere e servizi a terzi.

2. Favorire l'applicazione delle riserve obbligatorie, di cui all'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.468 del 1° dicembre 1997, aumentate dall'art.2, comma 5 del D.L. 346 del 24 novembre 2000, per l'anno 2001, finalizzate alle assunzioni da parte delle Regioni, Enti locali ed Enti Pubblici economici,



Handwritten signature and date: 2001/11/23

W



## Art. 7

### (Modalità di trasferimento e utilizzo delle risorse)

Le risorse di pertinenza della Regione Lazio di cui alle premesse, dovranno essere destinate alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n.81/2000, come previsto dalla presente convenzione, e saranno trasferite dalla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro, quale accreditamento di fondi statali vincolati alla realizzazione delle misure, così come definite dal presente Atto Convenzionale, sul conto corrente intestato alla Regione Lazio, istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

L'utilizzo di tali risorse è vincolato all'impegno della Regione Lazio a conseguire, nei termini convenuti, la stabilizzazione occupazionale e la fuoriuscita dal bacino LSU regionale dei soggetti beneficiari della disciplina di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2000, tenendo conto che le risorse necessarie per il pagamento di eventuali assegni e A.N.F. al 50% per il periodo 1/1/2001 - 30/4/2001, sono a carico della Regione, in quanto incluse nelle somme trasferite.

Le somme relative al pagamento del 50% degli assegni per prestazioni in attività socialmente utili e del 100% degli assegni A.N.F. per il periodo 1/1/2001 - 30/4/2001 erogate dall'INPS, a valere sul Fondo per l'Occupazione, per conto della Regione Lazio, come da nota autorizzativa n.....del....., verranno detratte dall'ammontare delle risorse di pertinenza della regione medesima, in sede di accreditamento.

## Art. 8

### (Azioni di coordinamento, verifica ed efficacia delle azioni)

La Regione Lazio realizza in collaborazione con le Province e gli Enti locali gli interventi e le azioni finalizzate all'attuazione della presente convenzione, ed effettua la verifica di congruità e di efficacia rispetto agli obiettivi occupazionali conseguiti, segnalando ai Servizi regionali di Ispezione del Lavoro le eventuali irregolarità riscontrate

## Art. 9

### (Monitoraggio)

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale effettua il monitoraggio degli interventi di stabilizzazione occupazionale e di fuoriuscita dei soggetti indicati all'art. 2 della presente Convenzione dal bacino regionale LSU, avvalendosi di Italia Lavoro Spa.



W

**Art. 10**  
**(Verifica risorse)**

Entro il 31 marzo 2001 verrà effettuata una verifica sull'utilizzo delle risorse, anche ai fini di effettuare gli eventuali conguagli delle risorse di competenza dell'anno 2000, a valere sul Fondo per l'Occupazione.

Roma,

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA  
PREVIDENZA SOCIALE  
Il Sottosegretario di Stato Delegato  
Dr. Raffaele Morese

IL VICE PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE E  
ASSESSORE AL LAVORO  
DELEGATO  
Dr. Giorgio Simeoni

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO  
Il Direttore Generale  
Dr.ssa Daniela Carlà

